

Così come avviene per l'iper ammortamento. Lo afferma l'Agenzia

DS6901

DS6901

Bonus 4.0 con il freno

Non spetta per i beni strumentali in leasing

DI BRUNO PAGAMICI

Così come avviene per l'iper ammortamento, anche il bonus 4.0 non spetta per i beni strumentali in leasing, anche se acquistati dal locatario alla scadenza del contratto. Essenzialmente per un paio di fondamentali motivi: innanzitutto perché il beneficio del credito d'imposta non è applicabile nel caso di investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati (quindi non nuovi); poi perché i cespiti utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa/leasing (o di noleggio) non spetta al locatario ma al proprietario degli stessi.

E quanto ha chiarito l'Agenzia delle entrate rispondendo all'interpello n. 109 del 21 maggio 2024 presentato da un'azienda in ordine alla corretta interpretazione della disciplina relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 previsto dall'art. 1, commi 1051-1063, legge 178/2020, con riferimento ai beni utilizzati con contratto di leasing o noleggio.

In particolare, le Entrate erano intervenute sulla questione già con la circolare n. 4/E/2017 precisando che i beneficiari dell'agevolazione dell'iper ammortamento sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto leasing) e che sono invece esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la miglioramento, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante (cioè ai proprietari dei beni).

Con la circolare n. 9/E/2021 è stato confermato che, anche relativamente al credito d'imposta 4.0 i beneficiari dell'agevolazione sono i proprietari e i locatari finanziari e che per questi ultimi, il parametro di commisurazione

del credito d'imposta spettante è rappresentato dal "costo per l'acquisto del bene" sostenuto dal locatore. Ciò in quanto la finalità dell'agevolazione è quella di "incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria: nello specifico, l'attività industriale di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa". Quanto sopra porta pertanto ad escludere che, in caso di noleggio, il soggetto utilizzatore del bene agevolabile possa beneficiare del bonus.

Per quanto riguarda il requisito della strumentalità e della novità, il riferimento ad investimenti in beni strumentali nuovi è stato chiarito sempre con la circolare n. 4/E/2017 in cui l'Agenzia ha precisato che "l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati".

Nel caso esaminato, la risposta 109/2024 ha inoltre rilevato altre cause ostative al riconoscimento del bonus 4.0:

- l'utilizzo del bene agevolabile successivamente acquistato dalla società è avvenuto in base al contratto di noleggio che non contemplava, tra le sue clausole, la facoltà di riscatto finale del bene definendone il prezzo e le modalità, ma di contro prevedeva espressamente l'importo da versare al termine del noleggio per il suo smantellamento e il suo trasporto in [...] (ossia, per la restituzione del bene stesso)Ø

- il periodo di durata del contratto di noleggio di 18 mesi non può qualificarsi come "breve" e tenuto conto delle complessive condizioni contrattualmente pattuite (anche alla luce dell'entità dei corrispettivi previsti come maxicanone, canone e una tantum a carico della società) non è assimilabile a un "periodo di prova".

— © Riproduzione riservata — ■

